



Copia Albo

# COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

### OGGETTO:

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione nuovo Regolamento e determinazioni nuove aliquote per l'anno 2013. (Trasmesso ai Consiglieri Comunali il 4 luglio 2013 prot. 6687)**

L'anno duemilatredecim addì sedici del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale è stato convocato per le ore venti e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;

Cognome e Nome	Presente
1. VIZIO ALFREDO - Sindaco	Sì
2. BEZZONE VINCENZO - Vice Sindaco	Sì
3. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore	Sì
4. PENNA PAOLO - Assessore	Sì
5. MOZZONE ANDREA - Assessore	Sì
6. RAVIOLO GIORGIO - Assessore	Sì
7. PICCARDO GIORGIO - Consigliere	Sì
8. GALLO ARMANDO - Consigliere	Giust.
9. ARMELLINO FABIO - Consigliere	Sì
10. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MOTTINELLI FABIO - Consigliere	Sì
12. REVETRIA PIETRO DOMENICO - Consigliere	Giust.
13. CAJRO ALBERTO - Consigliere	Sì
14. GIGLIOTTI FRANCESCO - Consigliere	Sì
15. ALLIANI LORENZO - Consigliere	Giust.
16. CARLOTTO PIERO - Consigliere	Sì
17. LINGUA ONORATO - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Signora LUCIANO D.ssa Patrizia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

A RELAZIONE DEL SINDACO che illustra la seguente proposta di deliberazione:

*"Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della Legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.*

*Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche.*

*Vista la sostituzione apportata al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28-9-1998, n. 360 dal punto a) del comma 142 dell'art. 1 della legge del 27/12/2006 n. 296 "Finanziaria per il 2007" che nella sua attuale formulazione recita "«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»";*

*Vista l'ulteriore modifica apportata al medesimo art. 1 del decreto legislativo 28-9-1998, n. 360 dal punto b) del comma 142 dell'art. 1 della legge del 27/12/2006 n. 296, con l'introduzione del comma 3 bis secondo cui "«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali»";*

*Richiamato l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, e successivamente dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 201/2011 (Decreto Monti), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, secondo cui:*

- La sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi delle Regioni e degli enti locali non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF;*
- I comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;*
- La soglia di esenzione eventualmente determinata dal Comune è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici*

*requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

*Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15-2-1997, n. 446, che dispone: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".*

*Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, e dispone che le suddette tariffe e aliquote approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

*Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013;*

*Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011:*

- A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, nr. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione:*
- Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni:*
- Che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446;*

*Visto il comma 1-quinquies dell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito dalla Legge nr. 44/2012, che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del M.E.F. le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);*

Visto il "Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF", approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 29-05-2012, in cui risultano stabilite, con effetto dal 1° gennaio 2012:

- l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, nella misura di **0,4 punti percentuali** (conferma aliquota vigente al 31-12-2011);
- l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28-9-1998, n. 360, per i redditi imponibili non superiori a **Euro 10.000,00 annui** (con l'avvertenza che tale soglia di esenzione non deve essere intesa come franchigia e che pertanto gli imponibili superiori al predetto importo annuo continueranno a scontare l'addizionale per intero sul reddito complessivo);

Visti gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta Comunale e dato atto che gli stessi, ai fini degli equilibri di Legge, prevedono che:

- nel delineato contesto di incertezza e di progressivi e pesanti tagli ai trasferimenti erariali ed alle risorse complessive di parte corrente disponibili, l'Amministrazione Comunale deve ricercare il pareggio della parte corrente agendo in parte in riduzione della spesa corrente ed in parte mediante la previsione dell'aumento del gettito della posta relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, la cui struttura passa a decorrere dal 01/01/2013 dall'aliquota unica dello 0,40% in atto fino a tutto il 31/12/2012 a scaglioni progressivi articolati come segue, fermo rimanendo la soglia di esenzione per i redditi fino ad Euro 10.000,00;

SCAGLIONI ANNUI VIGENTI AI FINI IRPEF	Aliquota addizionale comunale prevista dal 01/01/2013	%	NOTE
primo scaglione - redditi imponibili fino a 15.000,00 euro	0,45%		
secondo scaglione - redditi imponibili superiori a 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,50%		
terzo scaglione - redditi imponibili superiori a 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,60%		
quarto scaglione - redditi imponibili superiori a 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,75%		
quinto scaglione - redditi imponibili oltre 75.000,00 euro	0,80%		
	10.000,00		conferma soglia vigente a tutto il 31/12/2012

- Tale soglia non deve essere intesa come franchigia, pertanto gli imponibili superiori al predetto importo annuo continueranno a scontare per intero l'addizionale

- tale articolazione verrà proposta al Consiglio Comunale per la formale e specifica approvazione, dando atto che a livello pluriennale gli schemi recano l'indicazione di ulteriori incrementi della posta ai fini del pareggio, dando atto che trattasi di previsione pluriennale con valenza puramente indicativa che dovrà essere necessariamente rivalutata e rivista in sede di redazione dei futuri bilanci, ove l'Amministrazione comunale potrà assumere le necessarie ed all'occorrenza diverse misure atte a garantire il pareggio e gli equilibri.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, avvalendosi della facoltà regolamentare prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997, riapprovare un nuovo "Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF" da applicare con decorrenza 1° gennaio 2013, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire le aliquote dal 2013 nell'articolazione sopra rappresentata;

Viste le modalità di versamento del tributo disposte dai commi 142 e 143 dell'art. 1 della legge n. 296/2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto dell'ente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisito altresì il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati in calce alla presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

presenti 13, assenti 4, votanti 13, contrari 4 ( Carlotto, Cajro, Gigliotti e Mottinelli), favorevoli 9 ( maggioranza)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1°)- Di approvare, sulla base delle norme e delle considerazioni di cui in premessa, l'allegato nuovo testo del "Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2°)- Di dare atto che a decorrere dal 01/01/2013 la misura e l'articolazione dell'addizionale comunale IRPEF risulta la seguente:

<i>SCAGLIONI ANNUI VIGENTI AI FINI IRPEF</i>	<i>Aliquota addizionale comunale prevista dal 01/01/2013</i>	<i>% dal</i>	<i>N O T E</i>
<i>primo scaglione – redditi imponibili fino a 15.000,00 euro</i>	<i>0,45%</i>		
<i>secondo scaglione – redditi imponibili superiori a 15.000,00 fino a 28.000,00 euro</i>	<i>0,50%</i>		
<i>terzo scaglione – redditi imponibili superiori a 28.000,00 fino a 55.000,00 euro</i>	<i>0,60%</i>		
<i>quarto scaglione – redditi imponibili superiori a 55.000,00 fino a 75.000,00 euro</i>	<i>0,75%</i>		
<i>quinto scaglione – redditi imponibili oltre 75.000,00 euro</i>	<i>0,80%</i>		
<i>Soglia di esenzione euro:</i>	<i>10.000,00</i>		<i>conferma soglia vigente a tutto il 31/12/2012</i>
<i>- Tale soglia non deve essere intesa come franchigia, pertanto gli imponibili superiori al predetto importo annuo continueranno a scontare per intero l'addizionale</i>			

3°)- *Di dare atto che il nuovo "Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF" approvato si applicherà dal 01/01/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge nr. 296/2006 e la presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico del M.E.F., a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. nr. 360/1998 e successive disposizioni;*

4°) *Di dare atto che con pari decorrenza del nuovo "Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF" approvato con la presente deliberazione si intende abrogato il previgente Regolamento approvato con delibera consiliare nr. 8 in data 29/05/2012;*

5°)- *Di disporre l'invio della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del M.E.F. ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), entro 30 giorni dall'approvazione, in base alle vigenti disposizioni di Legge.*

*Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:*

*presenti 13, assenti 4 , votanti 13, contrari 4 ( Carlotto, Cajro, Gigliotti e Mottinelli) , favorevoli 9 ( maggioranza)*

*il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.267/2000.*

**Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 LUGLIO 2013**

Testo regolamento comunale dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 13\_ in data 16- 07-2013

**COMUNE DI CEVA  
Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Art.1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF.**

1. Il presente regolamento, adottato nell' ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' Irpef di cui all' art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni successive.

**Art.2 – Determinazione dell'aliquota.**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 e la sua eventuale articolazione viene stabilita annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Dal 01/01/2013 l'aliquota dell'Addizionale comunale è prevista in relazione agli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e fatta salva la soglia di esenzione prevista dall'art. 3, con la seguente articolazione:

SCAGLIONI ANNUI VIGENTI AI FINI IRPEF	Aliquota % addizionale comunale prevista dal 01/01/2013
primo scaglione – redditi imponibili fino a 15.000,00 euro	0,45%
secondo scaglione – redditi imponibili superiori a 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,50%
terzo scaglione – redditi imponibili superiori a 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,60%
quarto scaglione – redditi imponibili superiori a 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,75%
quinto scaglione – redditi imponibili oltre 75.000,00 euro	0,80%

3. L'aliquota così strutturata di cui al punto 1) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione del Consiglio Comunale adottata nei modi, termini e limiti di Legge.
4. La deliberazione delle aliquote è inviata al Dipartimento delle finanze del M.E.F. ai fini della pubblicazione nel sito informatico individuato in base alle vigenti disposizioni di Legge. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

**Art.3 – Soglia di esenzione.**

1. La soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28-9-1998, n. 360 è stabilita, con decorrenza 1° gennaio 2012, in Euro 10.000,00 (diecimila/00);
2. La predetta soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**Art.4 - Versamento.**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato a favore del Comune di CEVA, con le modalità previste dalla normativa nazionale.

**Art.5 – Rinvio dinamico ed a disposizioni di legge.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

**Art.6 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006.



Interventi Consiglieri.

Il Sindaco: “L’Addizionale comunale imposta sul reddito persone fisiche, approvazione nuovo regolamento tares e determinazione nuove aliquote per l’anno 2013. Questi documenti sono stati ovviamente mandati tutti ai capigruppo, anche ai consiglieri, mi pare, per dare maggior possibilità di informazione, di esame, anche se, ovviamente, è uno sforzo da parte della struttura comunale anche abbastanza rilevante. Per cui, io passerei subito alla proposta al Consiglio comunale, dell’impianto della delibera, l’aliquota dell’addizionale in essere è lo 0,4 per cento e si è fatta una rimodulazione con vari scaglioni e con varie aliquote a seconda degli scaglioni di reddito, quelli stabiliti dalla legge. Chiedo se sono dispensato dal leggere il testo della proposta, perché se si chiede la lettura, la faccio”. Non essendo pervenuta richiesta in merito, il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta.

“Ecco, un particolare, per quanto riguarda il primo scaglione, fino a 15.000 è lo 0,45, però fino a 10.000 c’è l’esenzione totale, quindi se uno ha 10.000 di reddito o inferiore, non paga nulla. Se uno ha 10.000 ed un euro, paga lo 0,45 perché la legge non permette di dare dei subscaglioni all’interno di questi, esenzioni all’interno dello scaglione. Tale soglia, come dicevo prima, non deve essere intesa come franchigia e pertanto gli imponibili superiori al predetto importo annuo continueranno a scontare per intero l’addizionale. Come in precedenza, tra l’altro, infatti, i 10.000 c’erano già l’anno scorso. Ci sono interventi?

“Il Consigliere Carlotto: “Per coerenza debbo fare presente che, è oramai da anni, perlomeno, tutti quelli che corrispondono a questa amministrazione, che faccio presente della necessità di considerare una attenzione per i redditi minimi. Ricordo che, assieme a Cajro e Gigliotti, qualche anno fa, poi l’esperienza ci ha indotti a non più cimentarci in questa fatica, abbiamo proposto un emendamento con il quale prevedevamo l’esenzione dall’addizionale fino a 15.000 euro di reddito, perché, chiaramente, come le pensioni minime di 1000 euro, un 15.000 euro di reddito corrispondono ad un minimo vitale, quindi, caricare questi redditi ancora di un surplus, mi pare eccessivo, tanto più che, come ho sentito, poi risulta dagli atti, fino ai 10.000 euro si è esenti, da 10.001 si paga lo 0,40, quindi, c’è quello scatto che, non credo sia opportuno, io avrei ritenuto giusto che la prima fascia, fino ai 15.000 se non si volesse esentare del tutto, a questa fascia fosse applicato una addizionale simbolica, perché voi capite che, la differenza dei 15.000 - 0,40 agli oltre 70.000 - 0,80 non c’è quel grosso incremento, sarebbe stato più giusto mettere un minimo al minimo reddito, fino ai 15.000, se non si può, se non si è fatto, forse non si può, ma io direi che se si può si dovrebbe fare, e la differenza addebitarla ai redditi maggiori, a compensazione. Credo che questo rientrerebbe nell’ambito della giustizia sociale, perché ho letto, forse ieri l’altro ieri, di delibere della Giunta che dilazionano sanzioni tasse di qualche cittadino, e poi allo stesso cittadino, forse o a qualcuno simile, applichiamo l’addizionale Irpef, credo che non è proprio giusto, io sarei propenso a dire che fino ai 15.000 si dovrebbe rientrare nell’ambito dell’esenzione o, se non si può, una aliquota simbolica.

Il Consigliere Cajro: “Sì, perché qui parliamo sempre del lordo, no, dell’imponibile, quindi una pensione da 1000 euro vuol dire 12.000 più l’eventuale tredicesima. Anch’io la penso come il collega Carlotto, su questa questione, effettivamente la fascia di cittadini che hanno queste pensioni minime, chiamiamole minime, per poco superiori alle minime, verrà ad essere condizionata da questa cosa, quindi, se fosse possibile, intervenire, non lo so, se c’è ancora il margine, poi il Segretario fa così con la testa, quindi, effettivamente tutto viene sempre basato sull’imponibile dichiarato, guardando le ultime stime, le ultime dichiarazioni ufficiali che vengono

fuori dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, magari scopriamo che un dentista guadagna meno di un operaio, di un pensionato e quindi tutto questo purtroppo che va sempre a fare riferimento a quanto dichiarato, è una grossa, secondo me, ingiustizia sociale. Però mi rendo conto che non ci sono altri sistemi, per il momento, per poter determinare con precisione ed esattezza quale sia veramente il reddito di ognuno di noi, e finchè questa barca va... anche se questa barca, con questo sistema, voi lo sapete meglio di me, rischia di affondare, l'evasione fiscale in Italia supera abbondantemente tre finanziarie, no mi pare? Tre quattro finanziarie... c'è una larga fascia di attività, purtroppo lo sappiamo, sono ancora in "nero". Comunque la proposta mia è come quella di Carlotto, di rivedere un attimo questa fascia dei 15.000 e l'eventuale differenza algebrica riportarla sui redditi più alti".

Il Sindaco: "Altri interventi? Su questo punto posso dire che certamente avremmo voluto non fare nessun aumento, perché praticamente si passa da 270.000 a 330.000 modulando le aliquote complessive, ma a causa dei tagli e di altri tagli che sono avvenuti ancora successivamente, c'è la questione dell'Imu. Il Ministero del Mef applica i propri calcoli teorici, di stima, anziché gli effettivi incassi del Comune, per alcuni Comuni questo metodo va bene, e per alcuni Comuni va male, noi purtroppo siamo tra quelli a cui va male, perché e comunque lo tratteremo più avanti, a fronte di un versamento alle casse comunali, la quota che restava in Comune, che prende in esame l'effettivo incasso dell'Imu, 1.100.000, secondo il Mef, è 1.181.000 e il Mef dice per me tu incassi 1.181.000 e questo vale non solo per Ceva, diversi Comuni si trovano in questa situazione, altri invece si trovano meglio. Il Mef, Ministero Economia Finanze si basa sui propri calcoli, al momento, a nulla sono valse le comunicazioni che abbiamo fatto all'Ifel tramite l'Anci, cioè la parte finanziaria degli Enti Locali dell'Anci, dove abbiamo segnalato questa situazione con tanto di documentazione con tanto di cose scritte che ci sono, però al momento è rimasta lì dov'è, quindi, tenendo conto questo, tenendo conto dei tagli ulteriori che ci sono stati, il famoso taglio della Spending Review quei 2 miliardi 250 milioni di tagli ripartiti tra i vari Comuni che hanno comportato per Ceva 139/129 mila, così abbiamo calcolato, in meno. Queste sono cifre effettive che vanno ad incidere sull'entrate del bilancio, poi, uno può dire, puoi tagliare di qua e di là, ma queste ci sono in meno, questa è stata la motivazione per cui si è dovuto agire sull'addizionale, però, si arriva ad applicare ai redditi superiori ai 75.000 il massimo, quindi, si arriva allo 0,80. L'aumento c'è, è uno 0;05 sul reddito fino ai 15.000, si va dallo 0,40 allo 0,45, però abbiamo cercato di fare il minimo che si poteva e credo che i dati lo confermano, comunque un aumento c'è, questo è da prendere atto sicuramente. Se non ci sono altri interventi".

Il Consigliere Carlotto fa notare che si è chiesto semplicemente di modulare fino a 15000 euro di redditi e che come sempre manca l'aspetto politico, se ci fosse stata collaborazione con la minoranza nelle commissioni, si sarebbe potuto insieme affrontare la questione. Dichiara che il suo gruppo vota contro perché vede penalizzati da questa manovra le persone che hanno un reddito basso.

Il Consigliere Cajro dichiara che il suo gruppo si associa alla dichiarazione di voto del collega Carlotto.

Il Sindaco: "Ritengo che abbiamo contenuto al minimo l'aumento sulle fasce più deboli, mentre invece, sulle fasce con maggior reddito, abbiamo aumentato sensibilmente le aliquote, arrivando appunto allo 0,80, con una progressione continua, su quella che va i 75.000 euro. Passo alla votazione."



**COMUNE DI CEVA**  
(Provincia di Cuneo)

Piazza V. Emanuele II 17 - 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 - Fax 0174/701845 - 0174/722500 -  
Indirizzo email: [ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it](mailto:ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it)

**PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE**  
Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche –  
Approvazione nuovo Regolamento e determinazione nuove aliquote per l'anno  
2013**

Ceva, 05 luglio 2013  
Servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DLGS 267/2000;**

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
*(rag. Vincenzo Tomatis)*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to: VIZIO ALFREDO

Il Segretario Comunale  
F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2013 al 20/08/2013, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Ceva , lì 05/08/2013

Il Segretario Comunale  
F.to: dott.ssa PATRIZIA LUCIANOLUCIANO  
D.ssa Patrizia

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.

### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- Dichiarazione di Immediata Eseguitività (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
  - Dell'atto (art.134, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
  - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)

Il Segretario Comunale  
**LUCIANO D.ssa Patrizia**

Per copia conforme all'originale, Ceva lì 05/08/2013 Il Segretario Comunale  
LUCIANO D.ssa Patrizia